

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1577 DEL 23/08/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO f.f.

dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA. (VALIDITA' FINO AL 31/12/2027).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1527/24

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- la Regione del Veneto si avvale della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica per l'organizzazione delle attività formative regionali destinate a professionisti della salute ed operatori sanitari, compresa la gestione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (L.R n. 48 del 28.12.2018);
- l'art. 26 del Dlgs n. 368/1999 prevede che i percorsi di formazione siano articolati in attività didattiche teoriche e attività didattiche pratiche “da svolgersi in ambiente ospedaliero individuato dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alle disponibilità di attrezzature e di servizi nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla Regione o Provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica”;
- la Regione del Veneto con DGR n. 1709 del 30.12.2022 ha definito l'articolazione organizzativo-didattica del Corso di Formazione Specifica in Medicina generale, ex D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999 e smi, oltre al “Percorso Formazione – Lavoro” in via sperimentale per i medici che durante la frequenza del Corso svolgono incarichi provvisori o temporanei in via convenzionale.

Dato atto che in data 26.06.2024, con nota prot. n. 58770, la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica di Padova ha proposto a questa Azienda di aggiornare la vigente convenzione che regola lo svolgimento di tirocini presso le strutture aziendali da parte dei medici frequentanti il Corso di Formazione Specifica in Medicina generale, precedentemente approvata con deliberazione n. 140 del 27.01.2023 (scadenza 29.01.2026) estendendone contestualmente la durata fino al 31.12.2027.

Preso atto che con tale aggiornamento la Fondazione SPP intende disciplinare in modo più dettagliato i seguenti tre aspetti:

- copertura INAIL - già a carico dell'Ente ospitante - per la quale resta sostanzialmente confermato quanto già in essere;
- formazione generale e specifica sui rischi presenti nei luoghi di lavoro: la formazione generale dei tirocinanti è a carico della Fondazione, mentre la formazione specifica è a carico dell'Ente ospitante;
- in ambito sorveglianza sanitaria la visita di idoneità è a carico della Fondazione, mentre l'Ente ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale i medici tirocinanti saranno inseriti, stabilisce tramite il Medico competente se sono necessarie ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari per l'idoneità alla mansione specifica.

Dato atto che il testo della convenzione è stato esaminato, come risulta dal verbale della riunione promossa dall'UOC Affari Generali del 31/07/2024 agli atti, dalle strutture competenti che hanno definito gli aspetti operativi conseguenti;

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di sottoscrivere la Convenzione allegata alla presente proposta.

Preso atto che la convenzione avrà durata sino al 31.12.2027, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno novanta giorni prima della scadenza e che l'Azienda è tenuta ad individuare anche un Coordinatore aziendale delle attività pratiche distrettuali e un Coordinatore aziendale delle attività pratiche ospedaliere.

Considerando che con deliberazione n. 140 del 27/01/2024, tuttora in corso di validità, erano stati

nominati quale Coordinatore aziendale delle attività pratiche distrettuali il Direttore UOC Cure Primarie Distretto 1, dott.ssa Cristina Velludo, su proposta del Direttore dei Servizi Socio Sanitari e quale Coordinatore aziendale delle attività ospedaliere il Dirigente Medico dell'UOC Direzione Medica Santorso, dott.ssa Silvia Veronese, su proposta del Direttore Sanitario.

Ritenendo opportuno confermare i coordinatori aziendali attualmente incaricati per dare continuità.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare lo schema di convenzione con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, il cui testo è parte integrante e sostanziale della presente proposta, e di provvedere alla conferma del coordinatore aziendale della attività pratiche distrettuali e del coordinatore aziendale delle attività pratiche ospedaliere.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività pratica, prevista dalla formazione specifica in medicina generale, presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà validità fino al 31.12.2027, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno novanta giorni prima della scadenza, dandone opportuna conoscenza anche alla Regione Veneto;
3. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. _____ / AO _____

SCHEMA DI CONVENZIONE

***“PER LA FREQUENZA AI FINI FORMATIVI DEGLI ALLIEVI AMMESSI AL
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE”***

TRA

L'Azienda ULSS N. _____/AO _____ con sede in _____, 00 –
Codice Fiscale/Partita IVA _____, rappresentata dal Direttore Generale,
Dott. _____, nato a _____ il _____ il quale interviene
nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale e Legale
rappresentante della suddetta Azienda;

E

La Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle Aziende socio
sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e di tessuti (di seguito denominata
Fondazione SSP), Partita IVA 04888490283 e Codice Fiscale 92088920282, con
sede a Padova, Passaggio L. Gaudenzio n. 1, rappresentata dal Dott. Francesco
Cobello, nato a Venezia il 14/04/1956, il quale interviene nel presente atto non in
proprio, ma in qualità di Direttore della suddetta Fondazione.

PREMESSO CHE

- il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG) è organizzato e
attivato dalla Regione del Veneto in conformità a quanto disposto dal D.lgs.
368/99 e s.m.i. ed ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute per
la disciplina unitaria del sistema (DM 7 marzo 2006);
- conformemente agli indirizzi formulati dalla Legge Regionale n. 23/2012 (PSSR
2012-2016 e s.m.i.) con D.G.R.V. n. 2169/2014 si è dato avvio alla

riorganizzazione della Scuola Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale con l'obiettivo di garantire una formazione specifica che privilegi gli aspetti tipici del ruolo del medico di medicina generale, con particolare riferimento al nuovo contesto epidemiologico e organizzativo, fornendo gli strumenti per lo sviluppo del sistema delle cure primarie;

- l'art. 26 del D.lgs. 368/1999 prevede che i percorsi di formazione siano articolati in attività didattiche teoriche e attività didattiche pratiche “da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilità di attrezzature e di servizi o nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla Regione o Provincia autonoma.

La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica”.

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1763 del 19/11/2018, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 del D.lgs n. 368/1999 e s.m.i. ed alla luce della riorganizzazione del Servizio Socio Sanitario Regionale approvata con Legge Regionale n.19/2016, sono state individuate, tra l'altro, le sedi, le strutture e gli organismi didattico-formativi per lo svolgimento del corso triennale di formazione specifica in medicina generale;
- con il suddetto atto, la Regione del Veneto ha assegnato alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica l'organizzazione didattica della formazione specifica in medicina generale a partire dal 2019, prevedendone modalità e tempistiche. Premesso quanto sopra

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica “*Scuola Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale*” e l’Azienda ULSS/AO _____, per l’espletamento dell’attività didattica pratica presso le strutture dell’Azienda ULSS/AO da parte dei Medici iscritti al Corso triennale di Formazione specifica in Medicina Generale.

Art. 2 – Impegni dell’Azienda ULSS / AO _____

L’Azienda ULSS / AO si impegna:

- a nominare, ai fini dell’espletamento della presente convenzione, il/i Coordinatore/i aziendale/i delle attività pratiche distrettuali (non presente per le Aziende Ospedaliere) e il/i Coordinatore/i aziendale/i delle attività pratiche ospedaliere. Detti Coordinatori vengono incaricati formalmente dal Direttore Generale contestualmente all’approvazione della stipula del presente atto, comunicando tempestivamente alla Fondazione SSP e alla Regione del Veneto i nominativi degli stessi e i rispettivi recapiti. L’Azienda ULSS / AO si farà carico, inoltre, di comunicare qualsiasi cambiamento intervenisse in merito a suddette nomine;
- ad accogliere presso le proprie strutture aziendali i Medici Tirocinanti iscritti al corso triennale di Formazione specifica in Medicina Generale per lo svolgimento dell’attività didattica pratica secondo il programma formativo;
- a mettere a disposizione dei Medici Tirocinanti il personale e le strutture ospedaliere e/o territoriali utili e necessarie per il conseguimento delle abilità tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell’esercizio della professione.

Art. 3 – Impegni del Medico Tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, il Medico Tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal programma formativo di tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti nonché a dati personali e sensibili di pazienti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rilevare la presenza mediante la compilazione di apposito registro mensile in formato cartaceo, che andrà debitamente compilato.

Art. 4 – Sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i Medici Tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto, devono essere intesi come "lavoratori", la Fondazione SSP e l'Azienda ULSS / AO si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare:

- la Fondazione SSP è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- l'Azienda ULSS /AO è tenuta a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'art. 36 D.lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto;
- l'Azienda ULSS /AO, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale i Medici Tirocinanti saranno inseriti, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;

- la Fondazione SSP è garante della sorveglianza sanitaria dei Medici Tirocinanti iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale. Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione di medico tirocinante comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.lgs. 81/2008 e s.m.i);
2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche (Emocromo, ALT AST GGT, creatinina, quantiferon).

L'Azienda ULSS / AO, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata dalla Fondazione SSP, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale i Medici Tirocinanti saranno inseriti, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata da ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In tal caso, l'Azienda ULSS / AO provvederà al rilascio della relativa certificazione di idoneità alla mansione specifica.

Art. 5 – Copertura assicurativa

La copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni è a carico del Medico Tirocinante. La Fondazione SSP, preventivamente allo svolgimento di ogni tirocinio, provvede a verificare la regolarità della copertura assicurativa di ogni Medico Tirocinante, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale che si svolgerà presso l'Azienda.

L'Azienda ULSS / AO provvede alla copertura INAIL dei Medici Tirocinanti assegnati, iscritti al corso oggetto della presente convenzione.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il Medico Tirocinante provvede a compilare apposita modulistica rilasciata dall'Azienda ULSS /AO e a darne immediata comunicazione alla Segreteria amministrativa della Scuola.

Sarà cura dell'Azienda ULSS / AO inviare apposita denuncia relativa all'infortunio alla Sede INAIL competente.

Art. 6 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2027, con la possibilità per le parti di rinnovarla per un ulteriore triennio. Le parti possono recedere preventivamente con un preavviso di 90 giorni, informando anche per opportuna conoscenza la Regione del Veneto.

Art. 7 – Riservatezza

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale scambiati tra le Parti in esecuzione del presente accordo devono essere considerati come informazione riservata. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente accordo, salvo diversa indicazione, da formalizzare per iscritto.

Ciascuna Parte adotta tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente atto.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le Parti contraenti provvedono al trattamento dei dati personali forniti dai candidati, partecipanti, docenti, dipendenti, collaboratori, professionisti od altri interessati, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (*c.d. General Data Protection Regulation, GDPR*) in vigore dal 25 maggio 2018 e delle disposizioni nazionali vigenti (D.lgs. 196/2003 e - D.lgs. 101/2018) e per le attività previste e/o correlate dalla presente Convenzione.

L'Azienda ULSS/AO provvede a regolarizzare tempestivamente ogni tirocinante, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di privacy.

Art. 9 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione si fa rinvio alla normativa vigente.

Art. 10 - Imposta di registro

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 11 - Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 - Norma finale

Le Parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applichino le disposizioni di legge e i regolamenti della Fondazione SSP e dell'Azienda ULSS /AO, applicabili in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda ULSS / AO _____

Il Direttore Generale

f.to digitalmente (ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)

Per la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica

Il Direttore

f.to digitalmente (*ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005*)